



COMUNE DI CASALETTO LODIGIANO

PROVINCIA DI LODI

via Roma, 12 – c.a.p. 26852 – Tel. 0371.71.542 – Fax. 0371.71.795

Cod. fisc. N. 84502640158 - Partita I.V.A. n. 05050520153

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA PER LA DETENZIONE E CONDUZIONE DEI CANI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 17 in data 26.6.2006

ART.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.
2. Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio di Casaletto Lodigiano.

ART. 1-BIS

Principi generali

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere dell'eventuale cucciolata
2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che si trovi sotto la sua custodia, o che sia smarrito o fuggito.

ART.2

Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, d'uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico.
2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, come meglio specificato nell'art. 7.
3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.
4. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore, la persona fisica che a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

ART.3

Raccolta delle deiezioni solide

1. Sulle aree identificate al comma 3 dell'art. 2 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori appositamente destinati, o in mancanza di questi ultimi, in quelli per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - b) a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori (che devono avere immediatamente disponibili al seguito), possibilmente di materiale plastico impermeabile che devono essere ermeticamente chiusi prima di essere gettati nei contenitori di cui al comma "a".
2. Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

ART.4

Museruole e guinzagli

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 2 gli accompagnatori sono sempre tenuti:

- a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola;
 - b) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto;
 - c) a essere in grado di trattenere il cane tenuto al guinzaglio.
- 2. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto a una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali.
 - 3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.
 - 4. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

ART.5

Aree riservate

- 1. E' istituita apposita area riservata, in frazione Mairano, su aree di proprietà comunale, per lo sgambamento dei cani, nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l'animale essere sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri cani.
- 2. Dette aree devono essere segnalate e se necessario opportunamente recintate.
- 3. Nelle «aree di sgambamento dei cani» gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dall'art. 3.

ART.6

Tutela del patrimonio pubblico

- 1. È fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.

ART. 7

Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

- 1. È fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica giornaliera pulizia dagli escrementi e dall'urina.
 - A titolo informativo, le taglie dei cani si dividono a seconda dell'altezza al garrese: piccola fino a 35 cm, media da 35cm a 50cm, grande oltre 50cm.
- 2. È fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
- 3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.
- 4. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
- 5. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata (almeno 8 volte la lunghezza dell'animale), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.

6. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.
7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, il tartufare o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
9. I proprietari/detentori di cani, devono adottare misure atte a evitare che i loro cani con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbino in modo insistente e inequivocabile il vicinato.

ART. 8

Particolari situazioni

1. È fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, nei negozi di generi alimentari, così come è fatto divieto di introdurli in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi.
2. È fatto obbligo al gestore o proprietario dei negozi sopra indicati e/o nei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di segnalare all'ingresso del locale tale divieto.
3. Il Sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo.
4. È vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
5. È vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.

ART. 9

Tutele dall'aggressività esaltata dei cani

1. Per predeterminate razze canine, o incroci con queste, individuate in apposito elenco si applica, per la durata della sua validità, l'ordinanza del ministero della salute del 27/8/2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10/9/2004, in particolare:
 - a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi, soggiacciono a sanzione amministrativa;
 - b) coloro a cui è fatto divieto e che ciò nonostante, acquistano, possiedono, detengono o a qualunque titolo accompagnano anche uno solo dei cani, soggiacciono a sanzione amministrativa.
2. Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1 il sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale convenzionato, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi.
3. Nel caso rubricato alla lettera b) del comma 1 il sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.

ART. 10

Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, oltre alle eventuali sanzioni accessorie previste dalla normativa.

ART. 11

Normativa di rinvio

1. L'Autorità competente per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni al presente regolamento è individuata nell'ufficio di Polizia Locale.
2. I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal comune.
3. Rimane salvo quanto previsto dalla legge n. 281 del 14/8/1991, dalla legge regionale n.30 del 08/09/1987, dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con dpr n. 320 dell'8/2/1954, dall'ordinanza del ministero della salute del 27/8/2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10/9/2004, dal codice civile e da quello penale.

ART. 12

Norme di chiusura

1. La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, all'ufficio anagrafe canina del comune (ufficio di Polizia Locale).
2. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per avere lasciato vagare l'animale in violazione del disposto del comma 4 dell'art. 4, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di cinque anni (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali (art. 672 del c.p., attualmente sanzionato amministrativamente); rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.
3. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini all'ufficio di Polizia Locale per la cattura degli stessi.
4. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.
5. L'ufficio anagrafe canina del comune comunica alla polizia locale, almeno ogni sei mesi, l'elenco dei possessori di cani indicati nell'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 9; la polizia locale può effettuare periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

ART. 13

Norme transitorie

1. Coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 7 entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del sindaco per singoli casi.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto possono non adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a

quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 7 assumendosi una presunzione di responsabilità per malgoverno di animali nel caso di fuga del cane non avendo applicato tutte le cautele del caso, fatta salva la possibilità per il sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

3. In ogni caso coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani individuati nell'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'art.9 devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art.7 entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza precitata, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del sindaco per singoli casi.

4. Coloro che dopo che è entrato in vigore il presente regolamento acquistano o detengano un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 7 prima che il cane sia acquistato o detenuto.

ART. 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di ripubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale è divenuta esecutiva.